

SCHEMA DI CONTRATTO

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 2 LETT. C) D.LGS. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO, IN TRE LOTTI DISTINTI AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA, DI UN CONTRATTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 3 TOMOGRAFI A RISONANZA MAGNETICA PER PICCOLI SEGMENTI OSSEI.

TRA

Azienda Sanitaria Locale di Cagliari (nel seguito per brevità anche e solo "ASL Cagliari" e/o "Stazione Appaltante"), con sede in Selargius (CA), nella via Piero della Francesca n. 1, ivi elettivamente domiciliata ai fini del presente atto, codice fiscale 02261430926, nella persona del Direttore Generale Dott. Emilio Salvatore Simeone, nato ad Iglesias il 29/08/1945, rappresentante legale *pro-tempore*;

E

-----, sede legale in -----, via -----, capitale sociale -----, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ----- al n. -----, P. IVA -----, domiciliata ai fini del presente atto in -----, via -----, in persona del legale rappresentante -----, nato a ----- il -----, giusta poteri allo stesso conferiti da ----- (di seguito nominato, per brevità, anche e solo "Appaltatore" e/o "Fornitore");

OPPURE

-----, sede legale in -----, via -----, capitale sociale -----, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ----- al n. -----, P. IVA -----, domiciliata ai fini del presente atto in -----, via -----, in persona del legale rappresentante -----, nato a ----- il -----, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo, comprendente oltre alla stessa, la/e mandante/i ----- con sede legale in -----, via -----, capitale sociale -----, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ----- al n. -----, P. IVA -----, domiciliata ai fini del presente atto in -----, via -----, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio ----- in ----- via ----- repertorio n. -----;

(di seguito nominato, per brevità, anche e solo "Fornitore" e/o "Appaltatore");

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in Selargius (CA), presso la sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Cagliari, nella Via Piero della Francesca n. 1, davanti a me Dott. Alberto Gorini, Ufficiale Rogante dell'Azienda sono personalmente comparsi i signori: Dr. Emilio Salvatore Simeone, nato a Iglesias il 29.08.1945, nella sua qualità indicata in epigrafe; Signor _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità indicata in epigrafe. Detti comparenti, la cui identità ho personalmente accertato, rinunciano espressamente e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni in conformità ed a termini di legge

PREMESSO

a) che la ASL Cagliari, con deliberazione del Direttore Generale n. 415 del 3 aprile 2014, ha autorizzato e disposto l'esperimento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. c) D.Lgs. 163/2006, con selezione della migliore offerta ai sensi degli artt. 83 del D.Lgs 163/2006 e 18 comma 1 della L.R. 5/2007, al fine dell'eventuale affidamento di un contratto relativo alla fornitura di n. 3 Tomografi a Risonanza Magnetica per piccoli segmenti ossei;

b) che con deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____, la ASL Cagliari ha approvato tutte le operazioni e gli atti della procedura negoziata e, per l'effetto, ha deliberato l'aggiudicazione definitiva della procedura e dell'appalto di cui all'oggetto, da destinare a.....(lotto n....), in favore dell'operatore economico _____;

c) che per effetto del provvedimento di aggiudicazione sopra indicato il Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi e, comunque, risulta conseguentemente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto d'appalto alle condizioni, con le modalità e nei termini stabiliti nel presente atto, nel Disciplinare di negoziazione, nel Capitolato Tecnico e, più in generale, nella documentazione della procedura negoziata;

d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dagli atti ivi richiamati e/o allegati, ivi compresi il Disciplinare di negoziazione ed il Capitolato Tecnico e, più in generale, la documentazione della procedura negoziata, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi necessari per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la corretta formulazione dell'offerta;

e) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente contratto d'appalto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante, ivi inclusa la cauzione definitiva determinata ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, costituita dalla polizza fidejussoria distinta al n. _____, emessa in data _____ dalla compagnia _____ per un importo pari ad Euro _____ = (Euro _____/____), a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

f) le parti precisano, altresì, ed il Fornitore accetta che:

- le apparecchiature oggetto della fornitura sono destinate a della ASL Cagliari, compresa la prestazione di tutti i servizi connessi all'esecuzione della fornitura;
- a seguito dell'aggiudicazione definitiva il presente contratto di fornitura viene stipulato a tutti gli effetti tra l'Amministrazione da una parte e l'Appaltatore dall'altra;
- l'Appaltatore ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e a prestare i servizi oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- l'obbligo dell'Appaltatore di prestare quanto oggetto del presente contratto sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo stabilito;
- nel contempo, l'Appaltatore si obbligherà ad eseguire anche tutte quelle altre prestazioni migliorative dallo stesso proposte con la propria offerta tecnica formulata in sede gara;
- qualora, nel corso di esecuzione del contratto, ai sensi R.D. 18 novembre 1923 n. 2240 art. 11 ed in conformità a quanto previsto dagli artt. 310 e 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, occorra un aumento od una diminuzione nella fornitura, l'Appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto;
- il contenuto obbligatorio del presente contratto è integrato da tutti gli atti di gara e, in particolare, dal Disciplinare di negoziazione e tutti i suoi allegati, ancorché non materialmente allegati;
- con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare espressamente e specificamente tutte le condizioni e patti contenuti nel presente contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole ed, in particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente atto;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI.

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse e nel prosieguo del presente atto, ivi inclusi il Disciplinare di negoziazione, il Capitolato Tecnico e la restante documentazione di gara, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
2. Vengono materialmente allegati al presente atto, sempre per formarne parte integrante e sostanziale: *(eventuale)* l'allegato "A" (mandato collettivo speciale con rappresentanza costitutivo del RTI _____);
3. Formano, inoltre, parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati, l'offerta Tecnica e l'offerta Economica presentate in gara dal Fornitore.
4. Il Fornitore dichiara di avere piena ed esatta conoscenza di tutti gli atti e documenti sopra indicati, compresi quegli atti e documenti che, sebbene non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2. DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA. DEFINIZIONI.

1. Il presente contratto è regolato: a) da quanto previsto nel contratto stesso e dai documenti, atti e normative nello stesso richiamati e/o allegati; b) dalle norme di cui al D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dalle disposizioni di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dalla restante normativa, anche di carattere regionale, in materia di contratti pubblici, nonché dalle norme del codice civile;
2. In ipotesi di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico della Stazione Appaltante e quanto dichiarato nell'offerta tecnica dell'Appaltatore, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatta salva, comunque, l'ipotesi in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio della ASL Cagliari, previsioni, termini e/o condizioni di esecuzione della fornitura e dei servizi connessi migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
3. Nell'ipotesi in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità e/o disposizioni comunque obbligatorie non suscettibili di inserzione automatica e di diritto nel presente contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto stesso, la ASL Cagliari ed il Fornitore potranno negoziare e pattuire le necessarie ed opportune modifiche ed integrazioni al contenuto del presente atto, sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
4. Ferme restando le definizioni contenute nella documentazione di gara, nell'ambito del presente contratto si intende per:
 - a) Stazione Appaltante e/o ASL Cagliari: l'Azienda Sanitaria Locale di Cagliari;
 - b) Fornitore e/o Appaltatore: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il presente contratto, obbligandosi a quanto nello stesso pattuito;
 - c) servizi connessi: i servizi descritti nel Capitolato Tecnico e nel presente contratto, che sono connessi alla fornitura delle apparecchiature e dei relativi dispositivi, vale a dire che il corrispettivo di tali servizi è compreso nel prezzo complessivo offerto per la fornitura delle apparecchiature ed, altresì, nel prezzo unitario offerto per ciascuna apparecchiatura;

d) termini: in termini indicati nel presente contratto si intendono come giorni solari/naturali consecutivi, laddove non diversamente ed espressamente specificato nel presente atto; il giorno lavorativo, laddove espressamente indicato, si intende dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi;

5. Le parti precisano e si danno reciprocamente atto che tutte le prestazioni principali e connesse vengono descritte nel presente atto in via riassuntiva, dichiarando espressamente di fare pieno ed integrale rinvio al contenuto del Capitolato Tecnico, all'offerta tecnica del Fornitore ed agli altri documenti allegati e/o richiamati nel presente contratto per tutto quanto in quest'ultimo non espressamente previsto.

ART. 3. OGGETTO DEL CONTRATTO.

1. Il presente contratto contiene la disciplina normativa e contrattuale relativa lotto n.della fornitura, in tre lotti distinti ad aggiudicazione separata, di n. 3 Tomografi a Risonanza Magnetica per piccoli segmenti ossei, da destinare alla S.C. di Radiologia del P.O. Marino e alle Case della Salute-Poliambulatori di Quartu S. Elena e Senorbì e la prestazione dei servizi connessi all'esecuzione di tale fornitura.

2. Con la stipulazione del presente contratto il Fornitore si obbliga espressamente ed irrevocabilmente, nei confronti della ASL Cagliari, a prestare le seguenti forniture:

a) fornitura composta dalle seguenti apparecchiature:

Il tutto con le caratteristiche tecniche minime indicate nel Capitolato Tecnico e con quelle eventualmente migliorative offerte dal Fornitore nella propria offerta tecnica;

b) sono compresi nel prezzo unitario di ogni apparecchiatura ed il Fornitore si obbliga, pertanto, a prestarli in favore della ASL Cagliari, i seguenti servizi connessi all'esecuzione della fornitura meglio descritti nel Capitolato Tecnico e, segnatamente: consegna, ed installazione; collaudo e istruzione del personale; garanzia, assistenza e manutenzione "full risk" per almeno dodici /12) mesi (o più, secondo quanto dichiarato in sede di offerta) con decorrenza dalla data del collaudo esperimento con esito positivo.

3. La fornitura e le prestazioni connesse sopra indicate dovranno essere prestate con le modalità, nei termini ed alle condizioni tutte stabilite nel Disciplinare di negoziazione, nel Capitolato Tecnico e, laddove migliorative, nell'offerta tecnica formulata dal Fornitore nel corso della gara.

4. la ASL Cagliari, nel corso dell'esecuzione del contratto, potrà disporre e richiedere al Fornitore, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18-11-1923 n. 2440 ed in conformità a quanto previsto dagli artt. 310 e 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, variazioni in aumento od in diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza degli importi, con le modalità e per gli effetti previsti dalla predette disposizioni. In tal caso il Fornitore sarà obbligato ad eseguire le prestazioni in variazione agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente contratto, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione di quanto dovuto per le nuove prestazioni. Al di là di questo limite il Fornitore ha diritto alla risoluzione del contratto. Laddove si rappresenti la necessità di apportare tali variazioni, la ASL Cagliari che intenda provvedervi, assumerà le necessarie determinazioni nei confronti del Fornitore.

5. L'avvio delle prestazioni contrattuali oggetto del presente atto dovrà avvenire entro il termine di cui all'art. 153 comma 2 del D.P.R. 207/2010, decorrente dalla data di stipulazione del presente atto. L'avvio delle prestazioni contrattuali coincide con il ricevimento, da parte del Fornitore, dell'Ordinativo di Fornitura, che verrà formato ed emesso dalla ASL Cagliari. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni contrattuali convenute con il presente atto ripartendole nei

diversi luoghi di esecuzione indicati al successivo art. 4. Dal giorno successivo al ricevimento dell'ordinativo di Fornitura decorre il termine di consegna indicato nell'art. 4 che segue.

ARTICOLO 4. CONSEGNA, INSTALLAZIONE, COLLAUDO. ALTRI SERVIZI CONNESSI

1. La fornitura oggetto dell'ordinativo dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e ripartita esattamente presso i locali della S.C. di Radiologia del P.O. Marino (lotto 1) e delle Case della Salute-Poliambulatori di Quartu S. Elena (lotto 2) e Senorbì (lotto 3).

2. La consegna di tutte le apparecchiature oggetto della fornitura presso i diversi luoghi ed i Servizi/Unità operative indicati dovrà essere eseguita dal Fornitore **entro e non oltre 45 (quarantacinque)** giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordinativo di fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. Alla scadenza del termine sopra indicato, le apparecchiature dovranno essere consegnate ed installate, pronte all'uso, al fine dell'espletamento del necessario collaudo. Il Fornitore dovrà provvedere a tutto quanto possa occorrere affinché le stesse siano rese operative con il sistema cosiddetto "chiavi in mano". La consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di trasporto, facchinaggio, imballaggio ed asporto dell'imballaggio, secondo la normativa vigente in materia. In particolare, la consegna, il montaggio e installazione dovranno eseguirsi presso i locali destinati alla fornitura, indicati nel precedente punto 1 del presente articolo.

3. Il servizio connesso di consegna, installazione, nonché le operazioni di collaudo per la verifica di funzionalità delle apparecchiature, compresi i relativi dispositivi previsti dal capitolato tecnico, dovranno essere svolti dal fornitore secondo le modalità, i termini e le condizioni indicate nel capitolato tecnico, oltre che nel presente atto, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. Il collaudo verrà effettuato presso i luoghi di consegna sopra indicati, dagli incaricati della ASL Cagliari in contraddittorio con il Fornitore, previa comunicazione inviata a quest'ultimo con un congruo anticipo.

4. Unitamente ai servizi di consegna ed installazione sopra indicati, il Fornitore si obbliga a prestare in favore della ASL Cagliari anche gli ulteriori servizi connessi all'esecuzione della fornitura e, precisamente, collaudo, istruzione del personale, garanzia per dodici (12) mesi (o più, secondo quanto dichiarato in sede di offerta) con decorrenza dalla data di collaudo esperito con esito positivo, assistenza e manutenzione "full risk" per tutto il periodo di durata della garanzia, sempre con decorrenza dalla data del collaudo positivo. Tutti i servizi connessi dovranno essere prestati con le modalità, nei termini ed alle condizioni tutte stabilite nel Disciplinare di negoziazione, nel Capitolato tecnico e, laddove migliorative, nella offerta tecnica formulata dal Fornitore nel corso della gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

5. La ASL Cagliari, potrà effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle suindicate prestazioni e delle forniture rese disponibili.

ART. 5. CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO. FATTURAZIONE.

1. Il corrispettivo dovuto al Fornitore dalla ASL Cagliari, a titolo di prezzo per l'esecuzione della fornitura e la prestazione di tutti servizi connessi, è rappresentato dal prezzo complessivo per la fornitura delle apparecchiature aggiudicate e servizi connessi formulato dal Fornitore stesso nel corso della gara con la propria offerta economica, ed è pari, pertanto, ad Euro _____ (_____/___), oltre all'IVA nella misura di legge.

2. Tale corrispettivo è dovuto dalla ASL Cagliari a decorrere dalla data di accettazione della fornitura, e cioè dalla data di esperimento del collaudo con esito positivo, risultante dal relativo verbale. Poiché le consegne della fornitura dovranno essere ripartite presso i diversi luoghi di esecuzione indicati al precedente art. 4 e considerato, altresì, come in relazione a ciascuna apparecchiatura consegnata ed installata dovrà essere esperito un distinto collaudo, resta inteso che la data di accettazione decorre dall'ultimo collaudo esperito con esito positivo.

3. La fattura relativa all'esecuzione della fornitura verrà, pertanto, emessa dal Fornitore solo a seguito del completamento di tutti i collaudi con esito positivo avvenuto, dopo l'emissione dell'ultimo verbale di collaudo contenente la data di accettazione della fornitura. Laddove la fattura venisse emessa in data antecedente, il termine di pagamento di seguito indicato decorrerà, in ogni ipotesi e per ogni effetto, dalla data dell'ultimo collaudo avvenuto con esito positivo.

4. Le somme indicate nella fattura emessa come dianzi indicato verranno corrisposte dalla ASL Cagliari al Fornitore secondo la normativa vigente in materia di contabilità della Stazione Appaltante. Detta fattura dovrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo della ASL Cagliari (Via Piero della Francesca n. 1, 09047 Selargius), ed il relativo corrispettivo verrà corrisposto dalla predetta Stazione Appaltante a 30 (trenta) giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura, in ogni caso previa verifica della regolare esecuzione della fornitura come indicato nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico, ed accreditati, a spese della ASL Cagliari, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____, Codice IBAN _____. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il Fornitore, inoltre, dichiara, che i soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono i seguenti:

Nome e Cognome: _____ - CF _____

Nome e Cognome: _____ - CF _____

e si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica relativa ai dati sopra indicati.

5. I corrispettivi indicati nel presente contratto si riferiscono a forniture e servizi connessi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della fornitura ad esso affidata dalla ASL Cagliari, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

6. I corrispettivi contrattuali si intendono determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea.

7. Il Fornitore non potrà, pertanto, vantare alcun diritto ad ulteriori somme e compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo determinato come sopra, eccezion fatta per quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa. Non è ammesso l'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006, trattandosi di contratto ad esecuzione istantanea.

8. La fattura/e emessa/e dal Fornitore a fronte dell'esecuzione della fornitura affidata con il presente atto dovrà contenere il riferimento al contratto aggiudicato ed al relativo Ordinativo di Fornitura, e dovrà essere intestata e spedita alla ASL Cagliari come indicato al precedente comma 4. Tale fattura dovrà, inoltre, riportare il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) _____ ed al CUP (Codice Unico di Progetto) _____ già indicati nel Disciplinare, nonché nel presente atto. Entrambi i predetti CIG e CUP dovranno, altresì, essere indicati dalla ASL Cagliari nel relativo mandato di pagamento, il tutto ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni.

9. La ASL Cagliari, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, provvederà ad acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell'aggiudicatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle ASL Cagliari le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito indicate nel presente contratto; in difetto di tale comunicazione

ed anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezione alcuna in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

11. Resta ben inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi connessi, salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto, nel Capitolato e/o dalla vigente normativa d'appalto. Laddove il Fornitore si dovesse rendere inadempiente a tale obbligo, il presente contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione di volontà da comunicarsi con lettera raccomandata A/R da parte della Stazione Appaltante.

12. L'importo dovuto dalla ASL Cagliari per tale/i fattura/e potrà essere ridotto per somma corrispondente all'importo delle eventuali penali applicate al Fornitore.

13. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della ASL Cagliari a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione Appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso in relazione all'Ordinativo di Fornitura. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla ASL Cagliari. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari al successivo articolo 18 del presente contratto.

ARTICOLO 6. OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE.

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi integralmente remunerati con il corrispettivo indicato nel presente contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto stesso, nonché ad ogni attività connessa e/o accessoria che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti ivi richiamati e/o allegati.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente contratto, nel Capitolato Tecnico, nell'offerta tecnica del Fornitore e, più in generale, nella documentazione di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente contratto, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle ASL Cagliari, assumendosene ogni relativa alea.

5. Il Fornitore, inoltre, si impegna espressamente a:

a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura di cui al presente contratto secondo quanto specificato nel contratto stesso, nel Capitolato Tecnico, nell'offerta tecnica del Fornitore e, più in generale, nella documentazione di gara;

- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- d) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che in sede di esecuzione del contratto saranno eventualmente comunicate dalla ASL Cagliari;
- e) manlevare e tenere indenne la ASL Cagliari da qualsivoglia conseguenza derivante dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

6. Le attività necessarie per l'esecuzione della fornitura e la prestazione dei servizi connessi di cui al presente contratto, da svolgersi presso i presidi e le Unità Operative della ASL Cagliari, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro dei predetti presidi ed Unità Operative; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con i referenti delle Amministrazioni stesse. Il Fornitore, peraltro, prende atto ed accetta che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i presidi e le Unità Operative della ASL Cagliari continueranno ad essere utilizzati dal personale delle predette Amministrazioni e/o da terzi autorizzati e/o dagli utenti e, di conseguenza, dichiara sin d'ora di rinunciare espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte presso i presidi e le Unità Operative della ASL Cagliari;

7. Il Fornitore è obbligato e si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere presso i presidi e le Unità Operative della ASL Cagliari nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla ASL Cagliari di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, ad eventuali verifiche in merito alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

9. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni e direttive relative alla corretta esecuzione del contratto che dovessero essere eventualmente impartite dalla ASL Cagliari e si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione alla predetta Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al contratto ed all'Ordinativo di Fornitura.

10. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti gli eventuali sub – contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del presente contratto, è fatto obbligo allo stesso di comunicare alla ASL Cagliari il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

11. L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

A tal fine si dà atto che la Stazione Appaltante ha trasmesso al contraente, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Decreto stesso nonché copia del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato dalla ASL Cagliari con deliberazione n. 70 del 24/01/2014, integrativo e specificativo delle norme, in esso integralmente riportate, del D.P.R. 62/2013.

L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori, consulenti, subappaltatori e altri soggetti comunque coinvolti nell'esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto.

In ipotesi di violazione degli obblighi di cui al predetto Codice di comportamento, la Stazione Appaltante, senza bisogno di intimare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto stipulato con l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., previa conforme dichiarazione da comunicarsi al predetto Appaltatore, a mezzo raccomandata a.r.

ART. 7. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla stipula del presente contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all' art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo in ogni caso il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i predetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro sopra indicati vincolano il Fornitore anche nell'ipotesi in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
4. Restano fermi in capo all'Appaltatore gli oneri e le responsabilità di cui all' art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006, per l'ipotesi di subappalto.

ART. 8. CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. VERIFICHE DI CONFORMITA'.

1. La ASL Cagliari provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dagli articoli 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, ad accertare la regolare esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità e/o attestazione di regolare esecuzione, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
2. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, anche se solo per una quota parte della fornitura/consegne previste nel presente contratto, la ASL Cagliari, laddove in relazione alla singola consegna abbia accertato un grave inadempimento contrattuale e/o che le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d'arte, potrà risolvere il presente contratto.

ARTICOLO 9. PENALI.

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla ASL Cagliari a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine previsto nel Capitolato Tecnico e nell'art. 4 del presente contratto, o rispetto ad altro termine previamente concordato con le predette Amministrazioni per la consegna ed installazione delle apparecchiature, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla ASL Cagliari una pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile alla ASL Cagliari, a causa di forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai tempi di esecuzione del collaudo delle apparecchiature, indicati nel Capitolato Tecnico, la ASL Cagliari potrà

applicare al Fornitore una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Qualora il Fornitore non provveda, a proprio carico, a ritirare e sostituire le apparecchiature non accettate al collaudo secondo le modalità e le tempistiche stabilite nel capitolato tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla ASL Cagliari una penale pari ad Euro 1.000,00 (mille/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno .

4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla ASL Cagliari, a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel capitolato tecnico relativi alle scadenze del piano di manutenzione preventiva indicati nell'offerta tecnica e/o concordate con i referenti delle Amministrazioni per gli interventi di manutenzione preventiva, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla ASL Cagliari una penale pari all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla ASL Cagliari, a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine previsto nel capitolato tecnico per l'intervento di manutenzione correttiva, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla ASL Cagliari una penale pari all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla ASL Cagliari, a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel capitolato tecnico per il ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla ASL Cagliari una penale pari all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

7. Per ogni difformità nella fornitura di pezzi di ricambio durante la vigenza del contratto di fornitura e/o comunque durante il periodo di assistenza e manutenzione full risk (12 mesi o più, secondo quanto dichiarato in sede di offerta) rispetto a quanto previsto nel capitolato tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla ASL Cagliari una penale pari ad euro 700,00 (settecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

8. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente contratto, agli atti e documenti ivi allegati e/o richiamati, e all'ordinativo di fornitura. In tal caso la ASL Cagliari applicherà al Fornitore la corrispondente penale sino alla data in cui la fornitura inizierà a essere eseguita in modo effettivamente conforme al presente contratto, agli atti e documenti ivi allegati e/o richiamati, e all'ordinativo di fornitura fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 10. CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI.

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel precedente art. 9, dovranno essere contestati per iscritto al Fornitore dalla ASL Cagliari.

2. In caso di contestazione di un inadempimento da parte della ASL Cagliari, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all'Amministrazione le proprie deduzioni, supportate dalla necessaria documentazione a comprova di quanto asserito, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. La ASL Cagliari potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsivoglia titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo e/o ad altre eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. La ASL Cagliari, per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo del presente contratto, nei limiti previsti dalla disposizione di cui all'art. 145 D.P.R. n. 207/2010, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 11. GARANZIE DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ.

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, il Fornitore ha stipulato e consegnato alla ASL Cagliari, a titolo di cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, la polizza fideiussoria a prima richiesta indicata nelle premesse del presente contratto, sottoscritta con primaria compagnia, che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro 15 (quindici) giorni, a prima e semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

2. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e sarà progressivamente svincolata nei termini, con le modalità ed alle condizioni previste dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

3. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa sino a concorrenza dell'importo originario garantito.

4. Le parti dichiarano di fare pieno ed integrale rinvio all'art. 8 del Disciplinare di negoziazione per quanto non previsto nei commi precedenti.

5. Il Fornitore riconosce che, in conseguenza dell'affidamento allo stesso della fornitura e dei servizi connessi di cui al presente contratto, sono di sua esclusiva competenza e spettanza l'adozione, nell'esecuzione di quanto previsto dall'appalto, di tutte le iniziative idonee ad evitare qualsiasi danno che possa colpire cose o persone.

6. Con la stipula del contratto il Fornitore, pertanto, assume esclusivamente ed in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno od infortunio causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della ASL Cagliari e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi estranei al rapporto contrattuale.

7. In particolare con la stipula del presente contratto il Fornitore si impegna ed obbliga espressamente nei confronti della ASL Cagliari a tenerla indenne e manlevarla da ogni responsabilità e/o conseguenza derivante dai fatti e dagli eventi dianzi descritti. Il Fornitore, inoltre, provvederà a sua cura e spese alla sottoscrizione dell'assicurazione obbligatoria per legge di tutti i tecnici da esso dipendenti.

8. In ipotesi di subappalto di parte delle prestazioni contrattuali il Fornitore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne la ASL Cagliari da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

ARTICOLO 12. RISOLUZIONE.

1. In ipotesi di inadempimento del Fornitore anche ad una sola delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto di fornitura che perduri oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che gli verrà intimato a mezzo raccomandata A.R. dalla ASL Cagliari al fine di porre fine all'inadempimento, la ASL Cagliari ha facoltà, ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., di intendere senz'altro risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, la ASL Cagliari, senza bisogno di intimare alcun termine per l'adempimento, potrà, altresì, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell' art. 1456 cod. civ., previa conforme dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo raccomandata A.R., nelle seguenti ipotesi:

- a) qualora venisse accertata la non sussistenza ovvero la cessazione di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di cui in premessa, per la stipulazione del contratto e/o per lo svolgimento delle attività nello stesso dedotte;
- b) qualora gli accertamenti antimafia eseguiti presso la competente Prefettura risultino positivi;
- c) in ipotesi di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed, in generale, per la violazione di diritti esclusivi di terzi, promosse contro la ASL Cagliari in relazione a quanto prestato dal Fornitore in esecuzione del contratto;
- d) gravissime violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dal Fornitore neppure in seguito alle formali diffide ad adempiere comunicategli dalla Stazione Appaltante;
- e) costituisce ulteriore causa di risoluzione, in tutto o in parte, del presente contratto, l'ipotesi che, in relazione ad una o più delle apparecchiature previste nel presente atto, si abbia un secondo esito negativo del collaudo;
- f) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della gara di cui in premessa;
- g) applicazione di penali oltre la misura massima indicata al precedente art. 10 comma 5;
- h) in ipotesi di violazione del divieto di cessione del contratto sancito nel prosieguo del presente contratto;
- i) in ogni ipotesi in cui le prestazioni e/o adempimenti dell'aggiudicatario descritte nel presente contratto, nel Capitolato Tecnico e, più in generale, nella documentazione allegata al presente atto e/o ivi richiamata siano espressamente prescritte e richieste al Fornitore a pena di risoluzione del contratto;

3. In ipotesi di risoluzione del contratto per i fatti dianzi indicati, la ASL Cagliari ha diritto di escutere la cauzione prestata e/o di applicare una penale equivalente laddove non sia possibile rivalersi su tale cauzione. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto della ASL Cagliari di agire nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.

4. Restano, altresì, salve le ipotesi di risoluzione di diritto del contratto previste dalla normativa vigente in materia di contratti stipulati con le stazioni appaltanti pubbliche, nonché le ipotesi di risoluzione previste dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 13. SUBAPPALTO.

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

(oppure)

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, affiderà in subappalto in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. Le parti fanno pieno ed integrale rinvio al Disciplinare di negoziazione per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

ARTICOLO 14. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto di fornitura stipulato con la ASL Cagliari, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di violazione del divieto di cessione di cui al presente articolo, la ASL Cagliari, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 15. ONERI E SPESE CONTRATTUALI.

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e le spese, anche fiscali, conseguenti alla stipulazione del presente contratto tra lo stesso e la ASL Cagliari, ivi comprese quelle di bollo e registrazione, con la sola esclusione dell'IVA di legge, senza diritto di rivalsa nei confronti della ASL Cagliari, salvo diversa disposizione di legge.

2. Poiché le prestazioni di cui al presente contratto verranno effettuate dal Fornitore nell'esercizio di attività di impresa e che trattasi, pertanto, di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), che il Fornitore sarà tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72, l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore, che provvederà a richiederne la registrazione con le predette modalità.

ART. 16 FORO COMPETENTE.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la ASL Cagliari ed il Fornitore con riferimento alla stipulazione, interpretazione ed esecuzione del presente contratto e per ogni altra controversia relativa al contratto stesso, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

ART. 17. RISERVATEZZA.

1. Il Fornitore e la ASL Cagliari sono obbligati, ciascuno per quanto di propria competenza, a non divulgare le informazioni di cui verranno reciprocamente a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione del contratto.

2. Il Fornitore, in particolare, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza in corso di esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto stesso e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale tra lo stesso e la ASL Cagliari.

3. Il Fornitore è responsabile, inoltre, dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, del rispetto degli obblighi di riservatezza di cui sopra.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza la ASL Cagliari ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire la predetta Stazione Appaltante di tutti i danni che a questa dovessero derivare dalle violazioni degli obblighi anzidetti.

5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente contratto stipulato con la ASL Cagliari, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare ed appalti ed, in ogni caso, in adempimento di specifici obblighi di legge.

6. Il predetto Appaltatore è obbligato, altresì, a rispettare la normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (cd. Codice della Privacy).

ART. 18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE.

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni, il Fornitore si obbliga a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, la Stazione Appaltante, in conformità alla previsione di cui all'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136 citata, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A.R., per l'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. In ogni caso, si conviene che la ASL Cagliari, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A.R., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di Appaltatore, si obbliga, in conformità alle previsioni di cui all'art. 3, comma 9 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopracitata, ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
7. La ASL Cagliari verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge citata. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla ASL Cagliari, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, restando inteso che la ASL Cagliari si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e di adottare, all'esito di tale verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG ed il CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato negli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare un conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore stesso riportando il CIG ed il CUP dallo stesso comunicati.
9. Il presente Contratto è, altresì, sottoposto alla condizione risolutiva dell'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, e sono altresì condizionati, sempre in via risolutiva, all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. In tale ipotesi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71,

comma 3 del D.P.R. 445/2000, il presente contratto d'appalto si intenderà risolto e la Stazione Appaltante avrà il diritto di incamerare la cauzione definitiva, ovvero di applicare una penale equivalente, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 19. CLAUSOLA FINALE

1. Il presente contratto, i suoi allegati ed gli altri atti e documenti nello stesso richiamati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena ed esatta conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte della ASL Cagliari non comporta in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti, riservandosi la predetta Amministrazione di far valere tali diritti negli ordinari termini di prescrizione.

3. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; di conseguenza quanto pattuito con il presente atto non verrà sostituito o modificato da eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e/o dall'Ordinativo di Fornitura, continuando, con essi, a regolare il rapporto contrattuale tra le parti; in ipotesi di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su tutte quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà in deroga/modifica e/o integrativa delle parti manifestata per iscritto.

Cagliari, _____

Per la ASL Cagliari

Per il Fornitore

Il Direttore Generale

Il legale rappresentante

Il sottoscritto Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara espressamente di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole, patti e condizioni di seguito indicate: la premessa di cui al punto f); art. 3; art. 4; art. 5; art. 6; art. 9; art. 10; art. 11; art. 12; art. 15; art. 16; art. 19.

Per il Fornitore

Il Legale rappresentante
